

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE SAN SAVINO AR VIA DELLA
MISERICORDIA 7

Numero REA: AR - 155281

Codice fiscale: 02011140510

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-01-2014 - Statuto completo	2
--	---

in persona di Falchi Luciano, nato a Arezzo il 30 novembre 1964; **D'ERAMO Elisa**, nata in Foiano Della Chiana (AR) il 26 aprile 1985; **CARDETI Alessio**, nato in Arezzo (AR) il 25 settembre 1974; **CAROTTI Alessandro**, nato in Orbetello (GR) il 28 settembre 1975; Consiglieri;

- l'organo di controllo in persona del signor **MORETTI Giulio**, nato in Monte San Savino il 15 agosto 1957, revisore legale dei conti è assente, ma debitamente informato e non si è opposto alla presente ...

- in proprio i soci risultanti dal foglio presenze, che lo stesso mi consegna perché sia allegato al verbale della presente Assemblea sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per dispensa dal comparsente, soci portatori nel complesso di numero nove azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna, per un complessivo valore nominale di Euro 225,00 (duecentoventicinque virgola zero zero).

Dichiara dunque il Presidente:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che la presente assemblea è regolarmente costituita, e che può validamente deliberare sugli argomenti posti in discussione, ai sensi degli articoli 28 e 30 del vigente Statuto sociale, essendo presenti o rappresentati soci portatori di numero nove azioni su complessive numero tredici azioni.

Prendendo la parola sull'ordine del giorno, il Presidente espone quali siano le ragioni che consigliano la trasformazione della società da Cooperativa Sociale di tipo A a Cooperativa Sociale di tipo B, proponendo all'assemblea che venga presa la necessaria deliberazione.

Richiama quindi alcuni aspetti del nuovo testo di Statuto sociale che egli propone per regolare la futura vita della società, nella nuova forma di Cooperativa Sociale di tipo B, espone quindi in generale il tenore delle nuove clausole statutarie relative all'oggetto sociale e scopo della cooperativa, ai finanziamenti e versamenti dei soci, alla regolamentazione del diritto di recesso, alle competenze e modalità delle decisioni dei soci, alle competenze delle assemblee, alla loro convocazione ed al loro funzionamento, alle maggioranze per le relative deliberazioni, agli amministratori, alle loro competenze ed al funzionamento dell'eventuale organo collegiale, alla rappresentanza sociale, agli organi di controllo, al Bilancio, alla destinazione degli utili ed allo scioglimento e liquidazione della società, ed in generale alla integrale riformulazione del testo statutario adeguandolo alla proposta nuova forma societaria.

Propone quindi all'assemblea l'adozione, nella proposta nuova forma di Cooperativa Sociale di tipo B, di un nuovo testo di Statuto sociale, il cui testo qui si riporta integralmente:

"Statuto della cooperativa sociale di tipo B spa

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

Art. 1.1 È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di **Monte San Savino** la "Società cooperativa Sociale Etrusco", società cooperativa di tipo B.

Art.1.2 La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art.1.3 La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese. Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'assemblea dei soci.

Ar.1.4 Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 2 (Durata)

Art. 2.1 La Cooperativa ha durata fino al 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Art. 3.1 La Cooperativa non ha scopo di lucro; si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche. La Cooperativa ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di seguito indicate, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.2 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più avanti determinati, la Cooperativa ha come oggetto i servizi di:

- Prevenzione primaria - per tale intendendosi l'espletamento di attività finalizzate alla promozione della qualità della vita e del benessere sociale e dell'intercultura che mirino ad una riduzione delle possibilità di insorgenza del disagio dell'individuo, del gruppo e della comunità.

- Prevenzione secondaria - per tale intendendosi l'espletamento di attività finalizzate ad una precoce individuazione e ad un immediato trattamento del disagio, in modo da

ridurne durata e gravità: gli strumenti della prevenzione secondaria sono la diagnosi e la cura precoce.

- Prevenzione terziaria - per tale intendendosi l'espletamento di attività finalizzate ad impedire il progredire del disagio attenuandone le conseguenze: tale tipo di prevenzione si identifica con la cura e la riabilitazione e tutte le strategie per la gestione delle condizioni di disfunzionalità.

Art. 3.3 Gli scopi di cui ai precedenti commi saranno perseguiti attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali, ivi compresi interventi di integrazione socio-ambientale; attraverso lo svolgimento di attività di prevenzione, di trattamento del disagio psicologico, sociale e fisico. I principi generali e le metodologie adottate nelle attività della cooperativa si rifanno alle varie discipline socio-sanitarie, nell'ottica di creare una rete di servizi integrati secondo una modalità interdisciplinare.

In tale contesto, costituisce prerogativa essenziale della Cooperativa operare per la promozione di interventi orientati verso "l'empowerment" (ossia il processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale) in una visione olistica, in cui la persona possa essere aiutata, nella sua complessità, a trovare nuove soluzioni e sostegni alle varie forme di disagio esistenziale.

La prevenzione, la formazione e la cura del disagio - come sopra definite - sono rivolte ad ampia utenza tra cui: anziani, minori, soggetti con disagio giovanile in genere, soggetti portatori di handicap fisico-psichico e motorio, cittadini immigrati, soggetti con problematiche legate a dipendenze, sieropositivi e malati di Aids, detenuti, e, più in generale, a soggetti affetti da disturbi classificati sul sistema multiasiale del DSM IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi Mentali), soggetti vittima di violenza in genere, stalking ecc.

Art. 3.4 Per l'attuazione dei propri scopi sociali, la Cooperativa ha per fine lo svolgimento, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi ed anche per il tramite della partecipazione a procedure concorsuali ed ad evidenza pubblica:

- a) di attività di gestione ed organizzazione di attività di orientamento ed addestramento, di corsi di formazione, realizzate anche con l'ausilio della Regione Toscana e del Fondo Sociale Europeo rivolti anche a soggetti terzi usufruttori, sia soggetti privati che enti pubblici, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, sviluppando specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività della Cooperativa;
- b) di servizi di supporto e di consulenza gestionale e

tecnico amministrativa e quanto altro necessario ai propri soci per migliorare la loro efficacia operativa;

c) di coordinamento delle iniziative di sviluppo sociale dei propri soci e del rapporto con gli enti pubblici;

d) di studio, progettazione e gestione delle attività di orientamento e formazione ed aggiornamento professionale a qualunque livello;

e) di attività di gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi finalizzati alla riabilitazione ed al reinserimento nel tessuto sociale degli utenti di cui all'articolo 3 che precede ivi compreso l'espletamento di servizi socio-educativi per persone anziane e disabili;

f) di azioni, anche in collaborazione con il mondo della scuola e della ricerca, nell'ambito della sanità pubblica, dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di ogni genere;

g) di servizi finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile in genere e di attività e servizi di riabilitazione per soggetti portatori di handicap psicofisici ed anziani; servizi socio-educativi rivolti ai soggetti in situazione di disagio sociale;

h) di attività di gestione di strutture di accoglienza per soggetti con varie problematiche per esempio legate alla dipendenza, autosufficienti e non, anziani, sieropositivi, malati di AIDS, detenuti, soggetti affetti da handicap fisici e psichici, nonché servizi integrati per residenze protette, donne vittime di violenze;

i) di attività di gestione di nidi d'infanzia e di accoglienza legati all'infanzia, nonché di strutture e servizi volti a favorire l'integrazione di cittadini e cittadine immigrati;

j) di attività di gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

k) di interventi socio-assistenziali e socio-educativi effettuati presso le famiglie, presso le scuole o altre strutture di accoglienza;

l) di attività di sensibilizzazione ed attuazione di progetti inerenti l'utenza di cui sopra, di integrazione scolastica e supporto tecnico-didattico alle scuole;

m) di servizi di consulenza e di attività di sostegno alle strutture didattiche istituzionali e private;

n) di attività di socializzazione, assistenza, animazione ed intrattenimento in tutte le strutture pubbliche e private;

o) di attività rivolte, più in generale, al benessere ed al miglioramento della qualità della vita degli individui, ivi comprese azioni ed iniziative per il tempo libero, di servizi educativi, di attività di assistenza domiciliare, di attività, servizi e centri socio-educativi;

p) di servizi di promozione al legame tra generazioni diverse;

q) di attività di sensibilizzazione ed animazione della

comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

r) di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone più deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti, di promozione dell'autonomia, di prevenzione dell'emarginazione, di preformazione e formazione professionale;

s) di interventi terapeutici individuali e di gruppo, di riabilitazione psicosociale, psicopedagogica;

t) di ricerca nell'ambito della prevenzione, cura e clinico - sociale;

u) di orientamento e recupero scolastico e professionale; di orientamento clinico, riabilitativo e sulle tecniche di comunicazione;

v) di attività formativa nell'area psicologica, educativo - formativa, medica, per il tramite, tra l'altro di: metodologie di intervento sulla crisi, tecniche di auto-aiuto, psicologia dell'età evolutiva, psicologia di comunità, psicologia sociale, strategie di empowerment individuale, familiare, di gruppo e sociale, metodologie di analisi dei bisogni (individuali, familiari, di gruppo e sociali), teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo, psichiatria, igiene mentale;

w) di attività di gestione delle risorse umane e materiali nell'ambito della formazione, dell'educazione e della comunicazione;

x) di attività di analisi organizzativa multidimensionale, progettazione, organizzazione e realizzazione di strategie utili a divulgare gli scopi ed i progetti della cooperativa;

y) di progettazione di spazi di vita, ambienti fisici e comportamento umano;

z) di attività di sostegno, selezione e consulenza;

aa) di attività di organizzazione e gestione di strutture di primo soccorso e/o prime cure;

bb) di trasporti sanitari, sociali, di persone in stato di disagio o malate con mezzi idonei e trasporti in genere compresi trasporti di organi;

cc) lavori di giardinaggio disinfezioni, derattizzazioni e di pulizia in generale;

dd) gestione e organizzazione di cimiteri e di servizi e attività cimiteriali come a titolo esemplificativo e non esaustivo: inumazioni, tumulazioni, manutenzioni, esumazioni etc.

Art. 3.5 Le sopra indicate attività sono attuabili nei diversi settori di applicazione tra cui: settore socio-assistenziale; settore aziendale, artigianale, industriale; settore clinico-sanitario; settore scolastico-educativo; settore giuridico-legale; settore ambientale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Art. 4.1 Gli scopi di cui al precedente comma saranno perseguiti attraverso attività di progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative produttive, di servizi commerciali al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate che altrimenti non avrebbero altra opportunità, quindi la cooperativa, anche tramite soci - lavoratori o lavoratori dipendenti portatori di qualsiasi tipo di handicap, emarginati, a disagio ecc. - potrà attivare direttamente, in convenzione, o in appalto le seguenti iniziative, gestite stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di formazione e consulenza, corsi di informatica e di lingue straniere; corsi di formazione sanitaria, socio sanitaria e di primo soccorso sanitario e tecnico, corsi di formazione nel settore della sicurezza in genere e nei luoghi di lavoro, corsi di specializzazione e professionalizzazione;
- aziende agricole in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- attività di manutenzione di verde pubblico e privato;
- attività di manutenzione di fabbricati civili, industriali, artigianali;
- attività di facchinaggio, carico scarico e trasporto merci, pulizie per conto di privati e Enti Pubblici;
- sviluppo e commercializzazione di servizi informatici come creazione di database, elaborazione dei dati, programmazione a mezzo di elaboratori, consulenza organizzativa nel settore dell'informatica, gestione di servizi legati alla rete internet;
- servizi di pubblicità in proprio e per conto terzi;
- commercializzazione di prodotti multimediali e elettromedicali;
- servizi e attività commerciali nel settore del turismo, turismo sociale e ospitalità familiare (bed & breakfast e agriturismo), guida turistica;
- organizzazione e gestione di convegni, mostre, stage, meeting, festival, manifestazioni sportive ed altre attività promozionali, culturali e ludico-ricreative;
- tutte le altre attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti e servizi;
- gestione e organizzazione di attività di primo soccorso, trasporti sanitari di emergenza urgenza, trasporti di malati con mezzi all'uopo destinati e trasporti in genere anche di materiale sanitario, organi ed emoderivati;
- commercializzazione di dispositivi e attrezzature per il soccorso sanitario;
- gestione di servizi e attività cimiteriali e lampade

votive;

- *fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pulitori, netturbini e simili), gestire impianti di raccolta, smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti, anche di comunicazione/informazione, stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le sue elencate attività;*
- *attività di disinfestazione in genere;*
- *gestione ed organizzazione di attività legate alle piccole emergenze quotidiane come apertura porte, potature rami ed alberi, pulitura canali di scolo e docce, rimozione calcinacci e laterizi pericolanti;*
- *servizi educativi per la prima infanzia, gestione asili e scuole, organizzazione di campi estivi ed eventi formativi per i giovani.*

Art. 4.2 *La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo i volontari, i fruitori di servizi e gli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.*

Art. 4.3 *Nello svolgimento della propria attività, la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, alle migliori condizioni economiche sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.*

Art. 4.4 *La Cooperativa può operare attivamente, ed in tutti i modi possibili, anche con terzi, ed in particolare, con altri enti cooperativi, imprese sociali ed organismi del Terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.*

Art. 4.5 *Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in forma diretta che in appalto o convenzione con Enti Pubblici o Privati in genere.*

Art. 4.6 *La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.*

Art. 4.7 *Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione*

degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi

Art. 4.8 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Art. 4.9 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Art. 5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Art. 5.2 Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

Tra i soci lavoratori vi sono i "soci lavoratori ordinari" come sopra indicati ed i "soci lavoratori persone svantaggiate", di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 381 del 1991, che devono costituire, ad oggi, almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo (con la precisazione che per la variazione della percentuale sopra indicata non occorrerà una modifica del presente statuto, ma andrà fatto riferimento alla normativa tempo per tempo vigente);

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà

ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni, associazioni di volontariato ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 5.3 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5.4 I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

Art. 6.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Art. 6.2 In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6.3 La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: 1. la durata del periodo di inserimento o formazione del socio speciale, durata comunque non superiore a cinque anni;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento o formazione professionale nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Art. 6.4 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri

soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Art. 6.5 I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo amministrativo della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Art. 6.6 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Art. 6.7 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 19 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
 - b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- (Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa):
- d) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 - e) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
 - f) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Art. 6.8 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Art. 6.9 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Art. 7.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 previa adozione delle necessarie delibere e sussistenza dei necessari presupposti di legge.

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

Art. 8.1 I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Art. 8.2 Ogni socio deve sottoscrivere almeno una azione di ammontare non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Art. 8.3 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Art. 9.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9.2 Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

Art. 9.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

Art. 10.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Art. 10.2 Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Art. 10.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi

patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Art. 11.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Art. 11.2 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Art. 12.1 Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Art. 12.2 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

Art. 12.3 Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Art. 12.4 All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

Art. 12.5 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte del-

la perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Art. 12.6 La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

Art. 12.7 L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Art. 12.8 Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

Art. 12.9 I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 13 (Assemblea speciale)

Art. 13.1 L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

Art. 13.2 L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 13.3 Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 14 (Recesso)

Art. 14.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI
IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 15 (Domanda di ammissione)

Art. 15.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Art. 15.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Art. 15.3 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Art. 15.4 Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 16 (Obblighi dei soci)

Art. 16.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 16.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 17 (Perdita della qualità di socio)

Art. 17.1 La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 18 (Recesso del socio)

Art. 18.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Art. 18.2 La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Art. 18.3 Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.

Art. 18.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 19 (Esclusione)

Art. 19.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo a numero 3 (tre) assemblee consecutive; le motivazioni di indisponibilità dovranno essere espresse in forma scritta.

Art. 19.2 Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa.

Art. 19.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 19.4 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 20 (Delibere di recesso ed esclusione)

Art. 20.1 Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Art. 20.2 L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedi-

menti stessi.

Art. 21 (Liquidazione della quota)

Art. 21.1 I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Art. 21.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 22 (Morte del socio)

Art. 22.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21.

Art. 22.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 22.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Art. 23.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Art. 23.2 Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Art. 23.3 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamen-

to della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Art. 23.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Art. 23.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Art. 24.1 Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
 - d) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Art. 24.2 Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società può escludere l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Art. 24.3 Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Art. 24.4 Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Art. 25.1 Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o

a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Art. 25.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16. con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Art. 25.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 25.4 Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Art. 25.5 Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

Art. 26.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 26.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26.4 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori

Art. 26.5 La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

Art. 27.1 Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Art. 27.2 La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

Art. 27.3 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

Art. 27.4 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma, da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

Art. 27.5 I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le pre-

stazioni ricevute.

TITOLO VIII
ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Art. 28.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) L'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

Art. 29.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 29.2 La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

Art. 30.1 L'assemblea ordinaria:

- 1. approva il bilancio e destina gli utili;
- 2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 7, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5. procede alla nomina degli amministratori;
- 6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 8. approva i regolamenti interni;
- 9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 30.2 Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 30.3 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 30.4 L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

Art. 31.1 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 31.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Art. 32.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 33 (Voto)

Art. 33.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Art. 33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci perso-

ne giuridiche potranno avere un massimo di cinque (massimo) voti.

Art. 33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

Art. 33.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Art. 33.5 Non è ammesso il voto segreto.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

Art. 34.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)

Art. 35.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 6 (sei), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Art. 35.2 La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 35.3 I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35.4 Gli amministratori non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Art. 35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Art. 36.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Art. 36.2 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui

rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 36.3 Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Art. 37.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 37.2 La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi (e/o Organo di controllo) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Art. 37.3 Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 37.4 La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 37.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

Art. 38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 38.2 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli amministratori)

Art. 39.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile.

Art. 40 (Rappresentanza)

Art. 40.1 Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 40.2 La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Art. 40.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Art. 40.4 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Art. 40.5 Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio Sindacale Revisore Unico)

Art. 41.1 Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Art. 41.2 Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Quando la normativa lo prevede può essere nominato un Revisore Unico.

Art. 41.3 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 41.4 Il Collegio Sindacale o il revisore unico, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 42 (Controllo contabile)

Art. 42.1 Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO IX
CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola Arbitrale)

Art. 43.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni vigenti, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

Art. 43.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Art. 44.1 Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Art. 44.2 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Art. 44.3 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando

eventuali diverse previsioni legislative.

Art. 44.4 Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 D.Lgs 5/2003 (e successive modifiche ed integrazioni), i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Art. 44.5 Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03 (e successive modifiche ed integrazioni), nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 44.6 Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Art. 44.7 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Art. 45.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Liquidatori)

Art. 46.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Liquidazione del patrimonio)

Art. 47.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti)

Art. 48.1 L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Art. 49.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49.2 In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 50 (Rinvio)

Art. 50.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni."

Propone quindi il Presidente che l'assemblea voglia deliberare su quanto precedentemente proposto relativamente alla trasformazione della società, e quindi infine la adozione integrale del detto e sopra riportato nuovo testo di Statuto sociale.

Udita la relazione del Presidente, ed il parere favorevole dell'Organo di Controllo, l'assemblea con voto palese, all'unanimità, così come accertato dal Presidente

D E L I B E R A :

-1) di trasformare il tipo sociale da Cooperativa Sociale di